



A.S.D. VIRTUS LIBERTAS

Via Premuda, 38 - 42121 Reggio Emilia
Partita Iva: 02667560359 - Matricola FIGC 940778

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 08 del mese di giugno 2015 alle ore 18.00, si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sportiva A.C.D. Virtus Libertas per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adozione del nuovo Statuto dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario, sig. ROSSI Marco, dopo aver constatato la presenza di tutti i Soci, dichiara validamente costituita, in prima convocazione, la presente assemblea.

Si procede ad esaminare tutti i punti dell'ordine del giorno e dopo ampia discussione, viene deliberato all'unanimità quanto segue:

Viene approvato il nuovo Statuto dell'Associazione Sportiva A.S.D. VIRTUS LIBERTAS allegato al presente verbale.

Si dispone la registrazione ed il deposito presso tutti gli Organi e gli Enti preposti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta dell'Assemblea alle ore 23.00.

Reggio Emilia, 08 giugno 2015.

Il Segretario

Il Presidente

Com. Marco

Rob. Rossi





STATUTO

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS LIBERTAS”

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita con sede legale a Reggio Emilia, Via Premuda n. 38 un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS LIBERTAS** ovvero “A.S.D. VIRTUS LIBERTAS”.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture proprie e/o pubbliche e private; può svolgere attività nei settori: sportivo dilettantistico, culturale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in generale ed in particolare del giuoco calcio nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- d) gestire un eventuale spazio ad uso esclusivamente dei propri soci, partecipanti e tesserati per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- e) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci, partecipanti e tesserati prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione.

DIRITTI E DOVERI ASSOCIATI E PARTECIPANTI

Art. 4

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

SOCIO FONDATORI: coloro che hanno costituito originariamente l'associazione e presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.

SOCI BENEMERITI/ONORARI: coloro, persone fisiche o giuridiche, che per la frequentazione dell'associazione o contribuendo economicamente o esercitando attività in favore dell'associazione stessa ne sostengono lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali rapporti, dato il carattere puramente occasionale, tale categoria non ha diritto di elettorato, sia passivo che attivo, negli organi associativi ne tantomeno ha il diritto di essere convocata nelle assemblee sociali. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

SOCI SOSTENITORI: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi/eventi/manifestazioni. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto di elettorato, sia passivo che attivo, negli organi associativi ne tantomeno di essere convocata nelle assemblee sociali.

SOCI ORDINARI: sono tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi che, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. La predetta domanda è predisposta su apposito modulo, sul quale dovranno essere riportati i dati anagrafici dell'aspirante socio ovvero delle persone che esercitano la patria potestà, in caso di minori. La presentazione della domanda di ammissione implica per l'aspirante socio la dichiarazione di volontà di attenersi al presente Statuto ed alle future deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo è seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato alla partecipazione alla vita associativa, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione di diniego, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 5

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro i 15 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio possono essere comunicate con il mezzo ritenuto più idoneo,

(anche verbalmente), al Consiglio Direttivo.

Art. 6

Tutti i soci ordinari hanno eguali diritti e cioè di:

- a) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
- b) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
- c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- d) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- e) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- f) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- g) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- h) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci ordinari eleggono automaticamente domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti:

- a) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
- b) neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato;
- c) al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
- d) all'osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il

Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) ammonizione;
- c) diffida;
- d) sospensione a tempo limitato;
- e) radiazione.

Art. 9

Possono chiedere di aderire all'Associazione anche tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva senza partecipare alla vita associativa, acquisendo la qualifica di **"ISCRITTO NON SOCIO"**. Gli appartenenti a tale categoria, dato il carattere puramente occasionale del rapporto, non hanno diritto di elettorato, sia passivo che attivo, negli organi associativi ne tantomeno godono del diritto di essere convocati nelle assemblee sociali. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Gli iscritti sono tenuti

- a) al puntuale pagamento di corrispettivi specifici se richiesti;
- b) all'osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

Gli iscritti in regola hanno la possibilità di:

- a) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- b) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
- c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione;
2. beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da eventuali donazioni e lasciti;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
4. eventuali elargizioni di associati e di terzi;

Art. 11

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

1. quote associative annue o periodiche versati dai soci;
2. contributi ordinari e straordinari dei soci e degli iscritti;
3. eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, di altri Enti di promozione sportiva, di enti pubblici o privati;
4. erogazioni liberali di privati ed enti;
5. eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
6. raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, secondo la normativa

- vigente ;
7. introiti derivanti dalla gestione di bar, spaccio, circoli interni gestiti direttamente dai soci;
 8. vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
 9. cessioni di altri beni e prestazioni di servizi rese agli associati e agli iscritti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, o rese nei confronti di altre associazioni iscritte al CONI e/o ad altro Enti di promozione sportiva locali o nazionali;
 10. attività di sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento, purchè rispetti il vincolo non lucrativo
 11. ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Art. 12

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 13

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico e finanziario e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea generale dei soci ordinari;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

ASSEMBLEA

Art. 16

L'Assemblea generale è un organo sovrano. Essa è composta da tutti i soci ordinari. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno e all'esterno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- a) delibera sul bilancio o rendiconto dell'anno precedente;
- b) elegge, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci ordinari. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria viene delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 19

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun socio ordinario anche a mezzo di delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di due associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci ordinari dell'Associazione;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, del C.O.N.I. o di altri Enti di promozione sportiva, locali, nazionali ed internazionali.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza della carica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci ordinari, e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice, entro trenta giorni, l'Assemblea per la sua sostituzione. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero

nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 24

Il Consiglio si compone del Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente e da altri consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed eventualmente un Cassiere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi, il Consiglio procede alla nomina di un Presidente supplente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni il Consiglio deve redarre un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un Segretario appositamente nominato.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- d) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 28

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e redige e conserva i verbali delle riunioni.

SCIoglimento

Art. 29

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 19.

Art. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 32

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le disposizioni normative vigenti in materia di Associazioni Sportive.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Reggio Emilia, 08 giugno 2015.

Il Presidente

ASSO VIRTUS LIBERTAS
Il Presidente
[Handwritten Signature]

